



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

S.C. AREA SVILUPPO STRATEGICO E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Direttore: Ing. Roberta Bellini

S.S. Nuove Opere

Tel. 0131 20 6749/6902 – Fax 0131/444505

P.E.C.: segreteria tecnico@pec.ospedale.al.it

Gara n° 9143326 - CIG 987387101E
Accordo Quadro di Lavori di
Manutenzione, della durata di trentasei
mesi, con un unico operatore economico,
per Opere da FALEGNAME

CAPITOLATO D'ONERI



Articolo 1

DEFINIZIONE E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro è un "contratto normativo" ovvero un "contratto cornice" concluso tra una (o più) stazioni appaltanti e uno (o più) operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti derivati) da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le condizioni tecnico-economiche in genere e, se del caso, le quantità previste, nonché l'importo massimo che la Stazione Appaltante, sulla base della stima dei propri fabbisogni, ritiene di poter spendere durante l'efficacia dell'Accordo, pur non assumendo alcun impegno in tal senso, vincolandosi soltanto a non appaltare ad altri prestazioni di identica natura durante il periodo di vigenza del contratto-cornice, all'interno dell'importo massimo predetto.

L'Accordo quadro in argomento è un **accordo quadro di lavori di manutenzione** che l'Azienda Ospedaliera appaltante intende concludere **con un solo operatore economico**, singolo o associato, per la **durata di trentasei mesi**.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, infatti, saranno costituite essenzialmente da tutti quei lavori e provviste occorrenti alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "di pronto intervento", ed eventualmente, in dipendenza della disponibilità di fondi all'uopo impiegabili, di manutenzione straordinaria migliorativa avente natura di urgenza, necessari agli edifici componenti il complesso edilizio dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria e più precisamente:

- Ospedale civile Santi Antonio e Biagio - Via Venezia 16
- Ospedale Infantile Cesare Arrigo - Spalto Marengo 46
- Centro Riabilitativo Teresio Borsalino – Piazzale Ravazzoni n. 2
- Complesso edilizio sede degli Uffici Tecnico-Amministrativi - Via S. Caterina 30
- Poliambulatorio Ignazio Gardella - Via Don Gasparolo 2
- Sede Elisoccorso 118 , viale T. Michel 65/67.
- Altri edifici di proprietà dell'Azienda anche fuori dal territorio comunale.

L'Ente Appaltante, comunque, si riserva la facoltà di modificare l'elenco dei presidi in funzione di mutate esigenze logistiche e sanitarie

Le prestazioni richieste, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "di pronto intervento" che potranno costituire l'oggetto dei singoli contratti derivati, dipendenti e normati dall'Accordo Quadro, sono così di seguito sommariamente riassunte:

- prestazioni di mano d'opera;
- prestazioni di mezzi d'opera;
- fornitura e posa di materiali;
- lavori ed opere compiute;
- interventi, per loro natura, programmabili in orari non lavorativi per non interrompere l'erogazione dei servizi ospedalieri.

Ai fini del presente Accordo Quadro, per lavori di **manutenzione straordinaria** si intendono gli interventi protesi al rifacimento (anche parziale) oppure al ripristino con eventuale ammodernamento (ovvero, comunque, con apprezzabile miglioramento funzionale o estetico), alla messa a norma, oppure, in ogni caso, all'adozione di misure di protezione e/o di messa in sicurezza per prevenire, contenere o eliminare eventuali situazioni di pericolo, o che abbiano l'effetto di un apprezzabile prolungamento della vita utile del bene (sempre inteso fabbricato, parte di fabbricato e/o sue pertinenze) con *misurabile incremento del valore patrimoniale del cespite*.

Per lavori di **manutenzione ordinaria** si intendono invece gli interventi, secondo le necessità emergenti via via rilevate dalla Stazione Appaltante, di manutenzione conservativa e di manutenzione correttiva/riparativa, programmabili o non programmabili, protesi al mantenimento nel tempo (o al mero ripristino) delle condizioni di efficienza di immobili e loro pertinenze nonché a garantire la loro vita utile prevista e le destinazioni d'uso con le capacità produttive originarie.

I lavori di manutenzione, definiti comprendono sommariamente seppur non esclusivamente opere relative a:

- riparazione o sostituzione di piccole parti dei mobili ed attrezzature presenti nei locali dell'azienda, fissaggio o sostituzione di zoccoli di battiscopa in legno , ecc., ovvero sostituzione delle parti ed elementi non riparabili con altri di tipo similare
- Sigillatura con mastici siliconici di finestre ed abbaini di qualunque manufatto per il quale si richieda tale tipo di intervento;
- Fissaggio o sostituzione di paraspigoli di qualunque tipo esistenti (PVC, alluminio) sbrecciati, divelti o smossi
- Riparazione e ripristino tenuta e funzionalità di finestre in legno/pvc cupole ed abbaini di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso eventuale sostituzione di accessori e componenti di apertura ed il ripristino della tenuta perimetrale fra parte apribile e telaio e fra telaio e solaio piano od a falda;
- Eventuale manovalanza per trasferimento di arredi nell'ambito del medesimo edificio;
- Fissaggio di arredi ed attrezzature sia a parete che a pavimento, compreso gli occorrenti accessori di staffaggio e ripristini conseguenti;
- Realizzazione di mensole in legno o laminato, di piccoli piani di appoggio, fornitura ed installazione di porte in pvc/legno o di loro parti (Maniglie, serrature, molle, cerniere ecc.).
- Riparazione e/o sostituzione di elementi oscuranti in legno o pvc esterni (tapparelle, persiane)
- Sostituzione di vetri con lastre in plexiglass montate su serramenti interni/esterni, o interventi per fori ed aperture dove possibili sugli stessi.

Sono, in ogni caso, escluse le prestazioni di servizio rivolte alla progettazione, alla gestione tecnico-amministrativa delle manutenzioni, all'analisi tecnico-economica e alla rilevazione o programmazione dei fabbisogni manutentivi, o attività similari, dei fabbricati interessati dai lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro.

Gli interventi, la forma e le principali dimensioni delle opere saranno determinati, secondo le differenti necessità della SA mediante l'aggiudicazione dei singoli contratti derivanti, che avrà luogo essenzialmente tramite:

1. **ordinativo di lavoro** (emesso da modulo approvvigionamenti del sistema informatico contabile e amministrativo della stazione appaltante);
2. redazione di eventuale **verbale d'urgenza** da parte del Direttore dei Lavori, al quale segue una perizia estimativa indicante l'importo della spesa per determinare degli interventi effettuati. Questi interventi dovranno essere assicurati in regime di reperibilità per ventiquattro ore al giorno.

Articolo 2

VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO, DURATA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DERIVATI, ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI.

L'importo dell'Accordo Quadro é di **€ 300.000** al netto dell'IVA e al loro degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (stimati nella misura del 3,5% dell'importo totale), disponibili per l'appalto di lavori specifici (contratti derivati) ricompresi nell'oggetto e contabilizzati sulla base dell'elenco prezzi contenuti nel Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici del Piemonte-edizione 2023, come eventualmente integrato dal presente documento.

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula e comunque, se prima di tale data, ad esaurimento dell'importo complessivo del medesimo. Detto termine deve essere

inteso nel senso che non potranno essere aggiudicati contratti di appalto derivati dopo che siano trascorsi trentasei mesi dalla data della stipula, ferma restando l'esecuzione o il completamento dei lavori precedentemente ordinati, conseguenti a contratti derivati regolarmente sottoscritti anteriormente (tendenzialmente da concludersi e collaudarsi entro i successivi sei mesi). L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare (se giunto alla scadenza temporale prefissata) o prolungare (se giunto all'esaurimento anticipato dell'importo) il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni tecnico-economiche, giuridiche e commerciali, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara e comunque per non più di cento giorni e per un importo non superiore al venti per cento del presente contratto cornice.

Il ribasso di aggiudicazione non ha effetti sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro ma si applica unicamente (come ribasso minimo di ogni aggiudicazione di ciascun appalto specifico di lavori) sui contratti di appalto sempre fatti salvi gli oneri della sicurezza, e le opere in economia.

Il corrispettivo in ordine ai singoli contratti di appalto e dei corrispondenti **ordini di lavoro** sarà di norma calcolato in relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 1.

Gli interventi saranno determinati, secondo le differenti necessità dell'Amministrazione Appaltante mediante l'aggiudicazione dei singoli contratti d'appalto specifici, ossia derivati e conseguentemente disposti formalmente mediante: **ordinativo di lavoro** (emesso da modulo approvvigionamenti del sistema informatico contabile e amministrativo della stazione appaltante) a perfezionamento degli **ordini di servizio** del Direttore dei Lavori; per l'esecuzione di interventi urgenti in pendenza di stipula del relativo contratto d'appalto specifico l'ordine, comunque impartito, va rinnovato tempestivamente per iscritto. E' prevista, in caso di SOMMA urgenza, correlata ad eventi calamitosi ed a interventi di protezione civile, la redazione di del **verbale di somma urgenza** da parte del Direttore dei Lavori, al quale segue una perizia estimativa indicante l'importo della spesa per determinare degli interventi effettuati (ex art. 163 del codice).

In ogni caso è previsto che la gran parte interventi oggetto dei contratti specifici debba essere assicurata con la **massima tempestività**. **L'Affidatario dovrà pertanto fornire un proprio recapito telefonico per l'immediata reperibilità** ed assicurare *l'inizio* delle prestazioni nel termine massimo di **centoventi minuti** dalla chiamata. In caso di interventi di importo significativo che eccedano l'ordinaria manutenzione, la stipula del contratto specifico derivato dovrà essere preceduta da determinazione di presa d'atto da parte del Direttore della SC Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa, ferma restando la consegna provvisoria in pendenza di contratto che autorizza l'immediata esecuzione.

Il valore complessivo presunto massimo previsto di ogni singolo contratto d'appalto specifico (derivato) è stabilito in **€ 45.000,00** al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA. Detto importo potrà essere superato, ad insindacabile valutazione dell'Amministrazione Appaltante, sempre che sussista la disponibilità economica relativamente all'importo del Contratto-Cornice, solo per ragioni d'urgenza conseguenti ad eventi che inducano il RUP a ritenere l'affidamento dell'intervento nell'ambito dell'Accordo Quadro lo strumento più efficace per rispondere al pubblico interesse. Per ragioni di economicità tecnico-amministrativa, contabile e procedurale, *l'importo in questione potrà altresì essere eccezionalmente oltrepassato* riguardo all'aggiudicazione di un singolo contratto derivato, quando il medesimo importo, maggiore di € 45.000,00 costituisca la **mera sommatoria di interventi, dal punto di vista tecnico, funzionale e operativo distinti e autonomi**, seppur rispondenti a *fabbisogni* rilevati in tempi fra di loro molto ravvicinati.

Il valore complessivo minimo presunto di ogni singolo contratto d'appalto è stabilito in **€ 2.000,00** al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

I contratti derivati, ciascuno includerà tendenzialmente tutti gli interventi eseguibili entro il termine temporale di un mese e/o comunque secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, saranno stipulati, se di importo netto ciascuno superiore a € 5.000 oltre gli oneri fiscali, tramite la piattaforma telematica del MEPA messa a disposizione da Consip ad esito della TD (trattativa diretta) di aggiudicazione dell'appalto specifico che sarà all'uopo esperita. La negoziazione di ciascun contratto specifico derivato prevede l'applicazione, *quanto meno*, del **medesimo ribasso** di aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Sono sempre fatti salvi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le opere in economia. A ciascun contratto d'appalto specifico aggiudicato nell'ambito dell'Accordo Quadro corrisponderà, fin dalla richiesta di offerta, ad esempio sulla piattaforma telematica (TD mepa), un **CIG derivato**.

Nella fase di pre-negoziazione dell'appalto specifico, qualora finalizzato a interventi particolari, il DL potrà chiedere all'affidatario dell'Accordo Quadro un *preventivo informale di massima*, nei casi di lavori di pronto intervento o di urgenza, un *consuntivo di massima*. I preventivi e consuntivi di massima **non costituiscono ne' sostituiscono** i documenti contrattuali e **non** sono pertanto in nessun modo impegnativi per le parti potendo fungere solamente da utili *strumenti accessori* preliminari.

I documenti "di gara" di ciascun procedimento di affidamento di ogni appalto derivato presuppongono *sempre e comunque* le norme, prescrizioni, disposizioni del presente Capitolato, oltre che le prescrizioni e i documenti tecnico-economici specifici, ovvero i computi a contabilizzazione degli interventi. La base economica di negoziazione sarà costituita dalla previsione dei fabbisogni relativi al periodo proposta dall'Amministrazione Appaltante, elaborato dal Direttore dei Lavori d'intesa con il RUP ovvero dal CME di interventi particolari specifici. Nel caso di lavori di pronto intervento o comunque eseguiti in urgenza, il CME sarà redatto o comunque completato a consuntivo. Gli interventi potranno anche essere eseguiti, se ciò si renderà indispensabile sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto derivato di riferimento, supportati fino alla stipula dal solo Accordo Quadro. **Non saranno ammessi pagamenti, nemmeno in anticipazione o in acconto, a nessun titolo, in mancanza della stipula del contratto specifico derivato a cui lavori fanno riferimento.**

I contratti derivati saranno numerati progressivamente e saranno portati a conclusione fino all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo Quadro.

I lavori di ciascun appalto specifico saranno contabilizzati "a misura", salvo diversa indicazione espressa nei documenti costitutivi il contratto derivato corrispondente, con applicazione (quanto meno) del ribasso di gara sui prezzi di riferimento contrattuali (riepilogati nell'offerta sulla piattaforma telematica MEPA di cui più sopra).

Per i contratti derivati specifici, aggiudicati nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, l'affidatario potrà, previa presentazione di richiesta corredata dalla garanzia fidejussoria prevista dal codice dei contratti pubblici, ottenere il pagamento **dell'anticipazione** di cui al comma XVIII dell'art. 35 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (entro un massimo del 30% dell'importo contrattuale).

Articolo 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Si rimanda a quanto contenuto nel disciplinare sintetico di gara che fa parte integrante e sostanziale degli atti di gara.

Articolo 4 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato integralmente secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

a) Definizione:

Sarà considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo contrattuale come indicato al precedente art. 2 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

b) Condizioni per l'affidamento e l'autorizzazione:

L'Operatore Economico è tenuto a dichiarare in sede della gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro **se** intende riservarsi la facoltà di subappaltare parte delle opere che potranno esserle commissionate con i singoli contratti derivati, sulla base delle tipologie di prestazioni descritte dal presente documento, *individuando quali specifiche lavorazioni potrebbero essere oggetto di tale necessità*. L'Operatore Economico, ha la facoltà di indicare in sede di offerta, per ciascun tipo di lavorazione, una terna di potenziali subappaltatori.

La Stazione Appaltante potrà autorizzare i subappalti o prendere positivamente atto dei sub-affidamenti alle imprese indicate in preventivo per le quali l'Appaltatore **dimostri**, come espressamente statuito dalla lettera c) del comma IV del citato art. 105 del codice, e nei modi indicati dal successivo comma VII, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016, fatte salve le verifiche che la Stazione Appaltante potrà eseguire. Le domande di subappalto o di sub-affidamento in genere *dovranno comunque essere **integralmente conformi** alle modalità dettagliatamente indicate del codice*. Il contratto di subappalto dovrà contenere, fra le altre, a **pena di nullità**, la clausola di integrale recepimento delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. e *richiamare il **C.I.G.** della presente procedura*. La tracciabilità dei pagamenti tra appaltatore e sub-

contraenti dovrà comunque essere *sempre assicurata nelle forme e nei modi prescritti dalla predetta normativa*.

La SA rilascerà l'autorizzazione nei termini previsti dalla legge e potrà prorogare tale termine una sola volta ove ricorrano giustificati motivi (acquisizione dell'informazione prefettizia, richiesta di chiarimenti o integrazioni di documenti, ecc.), ovvero negare l'autorizzazione qualora l'Appaltatore non si sia attenuto a quanto statuito dalla normativa, oppure ancora imporre all'Appaltatore di sostituire il sub-contraente proposto qualora sussistano giustificati motivi.

Il pagamento delle opere subappaltate avrà luogo a favore dell'Appaltatore, salvo che il subappaltatore faccia espressa richiesta di pagamento diretto. Il pagamento diretto, qualora richiesto dal subappaltatore, sarà **sempre concesso** qualora questi sia un cottimista, una microimpresa o una piccola impresa.

c) Conseguenze derivanti dall'affidamento:

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Affidatario resta, nei confronti della SA, l'unico ed il solo responsabile dei lavori.

L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi del comma VIII del citato art. 105 del codice.

Quando il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti è eseguito direttamente dall'Affidatario, questi ha l'obbligo di trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e del contratto di appalto derivato relativamente al quale l'intervento dei subappaltatori è avvenuto. Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse un grave errore commesso da un'impresa subappaltatrice, questa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

Articolo 5 GARANZIE

a) Garanzia a corredo del contratto cornice

La cauzione definitiva, costituita nelle forme, con le modalità e per l'importo di cui alle regole dettagliatamente specificate dall'art. 103 del D. LGS. N. 50/2016, sarà posta a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro e dei contratti d'appalto specifici, delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La SA si avvarrà di tale cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (anche se dipendenti di imprese subappaltatrici).

La cauzione dovrà permanere fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione o comunque decorso un anno dalla data di ultimazione dei lavori; la stessa dovrà essere integrata ove sia venuta meno in tutto o in parte ed adeguata all'importo dei lavori nel caso di autorizzazione di ulteriore spesa.

In caso di mancata integrazione o adeguamento nel caso di autorizzazione di ulteriore spesa, la SA provvederà a trattenere la quota corrispondente sui pagamenti da corrispondere all'Affidatario.

b) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Affidatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La polizza dovrà inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare riferita ai danni alle cose è pari all'importo dell'appalto; mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è richiesto di € 500.000,00. La copertura assicurativa avrà durata uguale a quella dell'appalto e dovrà essere trasmessa in copia alla SA almeno dieci giorni prima della conclusione del contratto di appalto.

c) Fideiussione a garanzia dei saldi.

All'atto del pagamento del saldo l'Affidatario dovrà presentare polizza fideiussoria pari all'importo del saldo maggiorata del tasso di interesse legale relativo a due anni. (art. 124 DPR 207/2010).

Articolo 6

STIPULAZIONE E DOCUMENTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVATI

Faranno parte integrante dell'Accordo Quadro (anche se non materialmente allegati ad essi) i seguenti documenti, oltre al "Contratto – Cornice " e al presente Capitolato Speciale:

- l'offerta dell'aggiudicatario;
- l'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara: "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - **Prezzario Regione Piemonte 2023**" come integrato dal presente capitolato;
- la garanzia fideiussoria di cui all'articolo precedente;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 100 del Decreto n. 81/2008;
- il Patto di Integrità sottoscritto ed allegato alla domanda di partecipazione alla gara.

I singoli contratti di appalto DERIVATI, ossia dipendenti e discendenti, saranno stipulati, in ragione delle necessità di volta in volta emergenti e indicate dalla Stazione Appaltante, sulla base di quanto stabilito dal "dal presente Capitolato, in relazione alla documentazione tecnica progettuale pertinente e saranno costituiti dall'eventuale offerta di completamento da parte dell'affidatario, di cui all'art. 54- co. 3 - del medesimo codice dei contratti pubblici, dagli elaborati tecnici correlati e dall'ordine di approvvigionamento.

Articolo 7

SPESE DEL CONTRATTO ED ACCESSORIE

Saranno a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

- le spese di procedura e quelle necessarie al rilascio di elaborati;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
- le tasse e gli altri oneri comunali (occupazioni temporanee, passaggi, ecc.).

Articolo 8

DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori, a cui competeranno tutti i poteri previsti dalla normativa sui lavori pubblici, potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Operativamente ogni intervento verrà eseguito a seguito e tramite di "ordinativi di lavoro" (emessi da modulo approvvigionamenti del sistema informatico contabile e amministrativo della SA). Nelle more della procedura di affidamento, per ragioni d'urgenza, il Direttore dei Lavori potrà emettere "ordini di servizio" (anche sulla base di "verbali di urgenza") che dispongano l'immediata esecuzione degli interventi ritenuti indifferibili. Più interventi (soprattutto se di modesta entità), disposti in tal modo in tempi ravvicinati, potranno essere raggruppati, per semplificazione amministrativa ed economicità procedurale, in un unico contratto derivato e quindi in un unico ordinativo di lavoro.

Articolo 9

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La SA designerà il Coordinatore in materia di sicurezza e salute per la fase di esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore provvederà a:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
- b) adeguare il Piano in relazione alla tipologia dei lavori richiesti;
- c) organizzare tra tutti gli attori coinvolti la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) proporre alla SA, in caso di gravi inosservanze delle norme del citato decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, i singoli interventi fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Articolo 10

DURATA E TERMINI DEL CONTRATTO - PENALI PER RITARDO – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La durata dell'Accordo Quadro è subordinata alla permanenza dei fondi disponibili, pari all'importo dell'affidamento. Il contratto cesserà quindi di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine sotto specificato, una volta che sia stato raggiunto il tetto di spesa massimo. La durata presunta è comunque stimata in **trentasei mesi** a decorrere dal primo ordinativo di servizio e in nessun caso potrà eccedere i tre anni.

In caso di urgenza, debitamente motivata, il RUP autorizzerà il Direttore dei Lavori all'inizio dell'esecuzione anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Il mancato rispetto del termine per l'intervento in emergenza (che deve avvenire entro 120MIN. dalla chiamata) comporterà l'applicazione della penale fissata nella misura oraria di € 50,00.

In caso di ritardo nella conclusione dell'intervento sarà applicata una penale fissata nella misura giornaliera dello 0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La SA in casi di urgenza potrà imporre all'Affidatario l'inizio dei lavori relativi al singolo intervento entro una data scadenza.

Negli altri casi (lavori non in emergenza), l'inizio e l'ultimazione del singolo lavoro verranno stabiliti dalla D.L. nell'ordinativo dei lavori in funzione dell'entità del lavoro(mediamente l'inizio è comunque fissato entro le 24 ore dall'ordine) e in caso di ritardo sia nell'inizio che nell'ultimazione del lavoro, non giustificato da situazioni di forza maggiore, sarà applicata una penale fissata nella misura giornaliera dello 0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

In ogni caso il mancato rispetto delle sopracitate tempistiche per n. 5 volte potrà essere giusta causa di rescissione dell'Accordo Quadro senza che la ditta possa chiedere danni o rivalse.

Le penali di cui ai commi che precedono verranno detratte sui pagamenti e non saranno applicate nel caso in cui risulta rispettata la data di scadenza stabilita nel verbale di consegna dell'intervento, fermo restando che l'Affidatario dovrà sempre operare con tutte le cautele che esige un ambiente ospedaliero e fatte salve solo le eventuali proroghe concesse per fatto dell'Amministrazione.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, che comporta l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale, l'inosservanza del Patto di Integrità sottoscritto ed allegato alla domanda di partecipazione o l'eventuale esito positivo alle verifiche antimafia successivamente effettuate.

Data la natura dell'affidamento, la SA, nel caso in cui l'Affidatario non ottemperasse alle prescritte modalità di esecuzione, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno, addebitandone l'onere economico all'esecutore stesso, fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni non coperti dalla penale derivanti dal mancato, intempestivo o ritardato intervento.

L'ammontare delle predette penali non potrà superare il 10% dell'importo del contratto.

Qualora i ritardi accumulati nell'adempimento degli interventi abbiano come conseguenza la determinazione dell'importo massimo raggiungibile dalla penale, il RUP promuoverà l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto cornice.

La cauzione costituirà, in questo caso, solo risarcimento minimo convenzionale per il mancato adempimento entro i termini prefissati riservandosi, la SA, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, di determinare l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in corso e per il nuovo affidamento.

Nel caso di risoluzione del contratto la SA si riserva la facoltà di interpellare gli Operatori economici interessati dalla presente procedura.

Articolo 11

PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Condotta dei lavori e rappresentante dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori **con personale di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione agli obblighi assunti**. L'affidatario risponde direttamente e pienamente della condotta dei lavori di eventuali mandanti in RTI, subappaltatori, subaffidatari, ditte ausiliarie.

La SA, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'Affidatario, avrà il diritto di esigere l'immediata sostituzione del rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.

Il domicilio legale, presso il quale la SA e la Direzione dei lavori indirizzeranno ogni comunicazione relativa all'appalto, sarà quello dichiarato dall'Affidatario in sede di affidamento.

b) Disciplina e buon ordine del cantiere. Obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, avrà l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, nonché tutte le migliori pratiche dell'arte e della tecnica.

L'Affidatario, tramite il direttore di cantiere, assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere dovrà essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Affidatario ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il Direttore dei Lavori avrà il diritto, previa motivata comunicazione all'Affidatario, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Affidatario sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponderà nei confronti della SA per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

In particolare l'Affidatario sarà soggetto ai seguenti obblighi, con corrispondenti oneri a suo carico:

- 1) l'impianto, la manutenzione, illuminazione e la sorveglianza del cantiere, nonché quant'altro verrà particolarmente indicato dalla Direzione Lavori per assicurare il perfetto impianto di cantiere;
- 2) la messa a disposizione di personale esperto e di attrezzature adeguate per tutte le operazioni di competenza del Direttore dei Lavori;
- 3) la realizzazione delle vie di accesso al cantiere;
- 4) il trasporto, ricevimento e scarico in cantiere o nei luoghi di deposito dei materiali, nonché la custodia e buona conservazione degli stessi e delle opere fino al certificato di regolare esecuzione;
- 5) la pulizia quotidiana e generale (prima della consegna) del cantiere e delle vie di transito al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- 6) il libero accesso, in qualsiasi momento, al Direttore dei Lavori o al personale di assistenza o di sorveglianza nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;
- 7) la presentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari durante le lavorazioni.

c) Regole da osservarsi nell'esecuzione dei lavori. Ritardi. Conseguenze.

Fermo restando la libera organizzazione materiale dell'impresa, quella tecnica ed economica del lavoro, l'Affidatario si dovrà attenere scrupolosamente agli interventi attivi della Direzione Lavori, posti al fine di assicurare il compimento degli interventi secondo le disposizioni del capitolato e le regole dell'arte e nel termine stabilito (ordini di servizio, istruzioni, precisazioni).

L'Affidatario sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle predette disposizioni, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

All'Affidatario, a salvaguardia dei suoi diritti, sarà sempre data facoltà di iscrivere le proprie osservazioni e riserve in calce ai documenti amministrativi contabili idonei a riceverle.

Per quanto riguarda la forma, il contenuto e la definizione delle riserve si farà riferimento a quanto stabilito dagli artt. 191 del D.P.R. n. 207/2010.

Quando il Direttore dei Lavori accerta che il comportamento dell'Affidatario si concreta in un grave inadempimento contrattuale o grave irregolarità (grave negligenza o contravvenzione ai patti; sistematica inottemperanza, nei tempi e nei modi, agli ordini di servizio della Direzione Lavori; sistematica inosservanza delle istruzioni e precisazioni del Direttore dei Lavori; ritardi riscontrati nell'esecuzione di più prestazioni, ecc.) tali da compromettere la buona esecuzione dell'appalto, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal precedente art. 10, il Responsabile del Procedimento darà corso a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 con la conseguente risoluzione del contratto.

d) Regole riguardanti i materiali impiegati, i difetti di costruzione e le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, la proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di demolizione

I materiali ed i componenti dovranno corrispondere alle prescrizioni riportate nella sezione seconda del presente Capitolato ed essere della migliore qualità; potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

Ferme restando le predette prescrizioni tutto ciò che riguarderà l'impiego dei materiali, gli eventuali difetti di costruzione e le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori sarà disciplinato dagli articoli, 16, 17, 18 e 19 del d.m. ll.pp. 19.04.2000, n. 145.

In ordine alla proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di demolizione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 35 del d.m. ll.pp. 19.04.2000, n. 145.

e) Obblighi ed oneri dell'appaltatore in materia di sicurezza

Gli interventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro nonché nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Trattandosi di lavori non totalmente individuabili a priori, il Coordinatore per la sicurezza ha redatto un piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori formulato sulla base di interventi "tipo" di un appalto di manutenzione simile a quello qui in oggetto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto si rendessero necessari lavorazioni non previste nella casistica del piano e per i quali si renderà necessario integrare le misure preventive per garantire la sicurezza, il piano stesso sarà opportunamente integrato.

Tali integrazioni non potranno giustificare di norma modifiche o adeguamento del corrispettivo contrattuale; essendo la quota stabilita per gli oneri di sicurezza una percentuale sui prezzi dell'elenco posto a base di gara.

L'Affidatario sarà obbligato a prendere visione, prima dell'inizio dei lavori, degli adempimenti generali posti a suo carico per il rispetto della sicurezza in cantiere e della quantificazione economica ivi stabilita dal Coordinatore per la progettazione.

L'Aggiudicatario, cui sarà trasmesso il piano prima della consegna, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza.

L'Aggiudicatario avrà diritto che il Coordinatore si pronunci tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni, con atto espresso motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate.

Le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per l'Aggiudicatario.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo salvo il caso di prescrizioni disattese dal Coordinatore ed attestate come necessarie a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dagli organi di vigilanza.

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS, che andrà integrato in occasione di particolari lavorazioni che hanno comportato l'integrazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del precedente comma 3, costituirà piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

L'Affidatario dovrà adottare, durante l'esecuzione di tutti i lavori, procedimenti e cautele necessarie atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

L'Affidatario dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza presentato.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di inosservanza delle disposizioni piano di sicurezza o del piano operativo di sicurezza, l'Affidatario, previa costituzione in mora, sarà soggetto alle conseguenze previste dal d. lgs. 81/2008.

Articolo 12

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dovrà osservare le norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori; in particolare:

- a) dovrà applicare, per i lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive risultanti dal contratto nazionale di categoria e dagli accordi integrativi in vigore

nella provincia di Alessandria. Il predetto obbligo vincolerà l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

- b) dovrà applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) sarà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) dovrà trasmettere al Committente ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori la propria documentazione e quella dei subappaltatori di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e successivamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, previa intimazione ed inottemperanza dell'Affidatario, provvederà la SA d'ufficio con le somme dovute per i lavori realizzati.

In caso di inadempimenti dell'Affidatario derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere la SA si avvarrà della cauzione definitiva per provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto dagli Enti che ne faranno richiesta nei modi di legge.

Qualora un'eventuale vertenza, relativa al presente appalto, fra l'Affidatario e gli Enti Previdenziali o Assicurativi sia ancora in corso al momento dello svincolo della cauzione definitiva, per cui non è stato rilasciato il certificato liberatorio, i pagamenti delle somme richieste dovranno comunque essere garantiti mediante corrispondente polizza fidejussoria; da utilizzarsi o svincolarsi a seguito della definizione della controversia.

Per tutto quanto sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Articolo 13 **DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI** **VARIAZIONI ED ADDIZIONI AGLI INTERVENTI ORDINATI**

Qualora dovessero essere eseguite categorie di lavoro non previste dal presente capitolato o impiegati materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi

Qualora non fossero accettati i nuovi prezzi, intervenuta comunque l'approvazione degli stessi, la SA potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove non viene iscritta riserva negli atti contabili nei modi stabiliti, i prezzi s'intenderanno definitivamente accettati.

L'Affidatario non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni od addizioni agli interventi così come ordinati.

Il mancato rispetto di tale disposizione, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporterà il ripristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Gli ordini di variazione o addizione a quanto stabilito saranno dati sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

Articolo 14 **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione delle singole prestazioni per le quali sarà stato fissato un termine finale, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Affidatario, potrà ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze dell'ordine di servizio o del verbale di consegna.

La sospensione permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che la determinarono.

Fuori dei casi predetti il Responsabile del Procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione della prestazione nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016

Per le sospensioni non spetterà all'Affidatario alcun compenso o indennizzo, salvo il caso particolare che la sospensione del particolare intervento si protragga oltre i termini di durata dell'accordo quadro.

Si applicheranno in questo caso, compatibilmente con le peculiarità del presente appalto, le norme legislative e regolamentari in materia di sospensione dei lavori di cui al dall'art. 107 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016

L'Affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare il particolare intervento nel termine fissato, potrà richiederne con domanda motivata la proroga.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

La risposta in merito all'istanza sarà resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 15

ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'esecuzione degli interventi avverrà con le modalità indicate agli artt. 1 e 2 del presente documento in relazione alla tipologia del medesimo.

L'ultimazione di ciascun intervento dovrà essere comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori il quale provvederà alle necessarie constatazioni tese a verificarne la regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione conterrà il riepilogo delle lavorazioni e somministrazioni eseguite per la realizzazione dell'intervento di cui al registro di contabilità, unico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'Affidatario, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del Direttore dei Lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario alla verifica della regolare esecuzione.

Rimarrà sempre a cura e carico dell'Affidatario quanto occorre per ristabilire le parti dell'eseguito, che siano state alterate per le verifiche.

Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei lavori disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori eseguiti.

Ciascun certificato di regolare esecuzione sarà messo a disposizione dell'Affidatario per la sottoscrizione.

All'atto della firma non potranno essere iscritte domande per oggetto o per importo diverse da quelle già formulate nel corso dei lavori ad eccezione di quelle che saranno ritenute opportune a seguito delle risultanze delle visite di collaudo, e dovranno essere confermare le riserve già iscritte sino a quel momento eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'Affidatario non firma il certificato entro la scadenza stabilita per la trasmissione al Responsabile del Procedimento, o lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, le risultanze ivi contenute si avranno come da lui definitivamente accettate.

Articolo 16

DISCIPLINA ECONOMICA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA', TERMINI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'Affidatario avrà diritto al pagamento in relazione a ciascun contratto-derivato e per il quale è stato sottoscritto il relativo certificato di regolare esecuzione. Il singolo contratto, sulla base dell'importo complessivo presunto, ovvero dei tempi di realizzazione delle opere previsti dal crono programma degli interventi, potrà stabilire se il pagamento avrà luogo in unica soluzione a saldo, previa emissione fattura elettronica (con il sistema dello split payment), emessa in dipendenza del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero con pagamenti in acconto, previa emissione di fattura elettronica. In tal caso certificati di pagamento degli acconti, **distinti comunque per ciascun contratto derivato**, potranno essere emessi di regola a **cadenza mensile qualunque sia l'importo** al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge. I termini di pagamento sono quelli di cui all'art. 113-bis del codice dei contratti pubblici, *sempre che tutte le condizioni contrattuali siano state osservate*, ivi compresa la regolarità contributiva, retributiva e fiscale dell'appaltatore e la regolarità dei pagamenti di questi nei confronti di eventuali subappaltatori.

Ciascun pagamento in acconto sarà commisurato all'importo dei lavori effettivamente eseguiti ed ultimati, ordinati e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal Direttore dei Lavori, in concorso e contraddittorio con l'Affidatario, previa decurtazione dello 0,5% per infortuni e all'importo per gli oneri di sicurezza in presenza di nulla osta del Coordinatore su ciascun certificato di regolare esecuzione, attestante il rispetto degli obblighi stabiliti dal piano di sicurezza. Per i contratti derivati che prevedono il pagamento a saldo, ossia in un'unica soluzione, non si applicherà, di conseguenza, la decurtazione dello 0,5% per infortuni. In tale caso il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso comunque, sussistendone le condizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza – necessariamente sommariamente stimati in sede di gara – saranno stabiliti in modo analitico per ogni contratto derivato.

All'esaurirsi dell'importo complessivo del *contratto derivato* la Direzione lavori stilerà il riepilogo degli interventi effettuati e degli importi liquidati.

Quando, in relazione alle modalità precedentemente specificate, si dovrà effettuare un pagamento in acconto, il Direttore dei Lavori provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione.

Quando ricorreranno particolari circostanze evidenziate nell'ordinativo, per effetto delle quali risulterà necessario un maggior tempo per il controllo dei lavori eseguiti, il certificato di regolare esecuzione sarà comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dell'intervento.

Saranno altresì trasmessi, entro le medesime scadenze, i documenti relativi agli interventi dichiarati "non regolarmente eseguiti" e quelli sui quali l'Affidatario ha apposto delle riserve, accompagnati da una relazione riportante le deduzioni del Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a confermare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e quindi ad autorizzare il pagamento.

Per gli interventi dichiarati "non regolarmente eseguiti" o per quelli sui quali risulterà necessario sciogliere le riserve formulate dall'Affidatario, verrà seguito il medesimo procedimento definito a suo tempo dal titolo X D.P.R. N. 207/2010, che si intende qui trascritto e che pertanto assume efficacia di norma contrattuale.

In questo caso il pagamento è subordinato alle decisioni assunte in merito dal Responsabile del Procedimento nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, salvo i casi della necessità di un maggior termine per cause non imputabili al Committente.

La fattura elettronica emessa dall'Affidatario, con il sistema dello "split payment" dovrà comunque sempre espressamente indicare, pena la non ammissione al pagamento, oltre che il CIG DERIVATO, gli estremi del contratto d'appalto specifico e dell'ordine a cui si riferisce e citare inoltre il certificato di regolare esecuzione dei lavori a cui si riferisce (numero e data del C.R.E.) se si tratta di un pagamento a saldo ovvero del Certificato di Pagamento, se si tratta di pagamento in acconto.

Il pagamento avrà luogo, a mezzo di mandato diretto su conto corrente dedicato, nei termini di legge, sempre che tutte le condizioni contrattuali e procedurali siano state osservate e non emergano nel frattempo impedimenti circa la regolarità contributiva, fiscale e retributiva in capo all'Appaltatore. Per data di ricevimento si intenderà quella del protocollo generale (e del protocollo Iva) della SA.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i predetti termini, per causa imputabile alla SA, spetteranno all'Affidatario, per ritardi inferiori a quindici giorni, gli interessi corrispettivi al tasso legale.

Qualora il ritardo nel pagamento superi ingiustificatamente detto termine, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento saranno dovutigli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora sarà quello fissato ogni anno da decreto ministeriale.

Tale misura sarà comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti delle somme dovute saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della L. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

Ai fini della predetta tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore assume *tutti* gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare alla S.A., entro sette giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni in merito all'identificazione dei propri conti correnti dedicati e/o delle persone autorizzate ad operare sui medesimi, così come la cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare.

In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla SA per pagamenti a persone non autorizzate dall'Affidatario a riscuotere.

NON è ammessa la cessione dei crediti.

Articolo 17

DANNI

Saranno a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti saranno a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Articolo 18

INDENNIZZO PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni all'Affidatario causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni dell'offerta, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Affidatario o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Affidatario non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Articolo 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di contenzioso insorto fra le parti nel corso dell'esecuzione dei lavori, ricorrendone i presupposti, sarà esperita preliminarmente la via della definizione bonaria (art. 205 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) della controversia.

Con apposito compromesso le parti potranno deferire la questione al giudizio di un Collegio di Arbitri.

Nel caso di deferimento al Giudice Ordinario il Foro competente sarà quello di Alessandria.

Qualora l'Affidatario intenda far valere le proprie pretese nel giudizio arbitrale o ordinario dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 209-210 e 211 de D. Lgs. N. 50/2016.

Articolo 20 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nelle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come eventualmente emendato dal d.lgs. n° 76/2020 convertito in legge n° 120/2020 entro i termini di efficacia di detta normativa;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per quanto non abrogato.;
- Legge n° 136/2010 e s.m.i.;
- D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
- D. M. n. 145/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA Criteri per la Revisione dei Prezzi -

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo sull'intero importo dei lavori (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili salvo quanto segue in materia di revisione dei prezzi:

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi. La revisione verrà applicata nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi verranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT; con riguardo ai contratti di lavori, dovranno intendersi gli indici sintetici di costo di costruzione. Gli indici di costo e di prezzo da utilizzarsi saranno quelli pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Qualora le somme appositamente accantonate per la revisione prezzi risultassero insufficienti, per far fronte ai maggiori oneri si utilizzeranno:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 22 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

<i>CATEGORIE DI PRESTAZIONI</i>	UNIT. MISURA	PREZZO
a) MATERIALI A PIE' D'OPERA		
1) Teli di avvolgibili in pvc a stecche	€/mq	55,50
2) serratura ad incasso per porte interne	€/cad	13,00
3) avvolgitore da incasso	€/cad	13,00
4) avvolgitore esterno nichelato	€/cad	14,70
5) cintino tipo lusso	€/ml	1,80
6) rullo per avvolgitore in lamiera zincata	€/cad	14,80
7) demoltiplicatore per cinghia	€/cad	26,50
8) cuffia per rullo avvolgibile in pvc	€/cad	8,10
9) puleggia per rullo avvolgitore	€/cad	11,90
10) coppia di maniglie per porta (in ABS o in Alluminio satinato)	€/cad	34,50
11) serratura per porta con cilindro tipo yale	€/cad	33,70
12) cerniera a molla per armadietti	€/cad	8,10
C) NOLI - TRASPORTI - COMPENSI FORFETTARI		
13) autocarro con autista	€/ora	45,00
14) compenso per chiamata da applicarsi nei casi in cui non faccia seguito lavoro (consulenza sulla convenienza ecc)	€/cad	26,00
15) revisione tapparella anche compresa eventuale sostituzione di minuteria quali cinghia e avvolgitore	€/cad	85,00
16) revisione completa porta interna in legno o pvc compresa		

l'eventuale sostituzione di minuteria (maniglia e serratura esclusa)	€/cad	87,50
17) revisione completa di finestra in legno condizione come al punto 23)	€/cad	87,50
18) revisione completa di persiana in legno condizione come al punto 23)	€/cad	108,00

D) LAVORI ED OPERE COMPIUTE

19) piani in legno nobilitato cm 2 rivestito in formica colori vari completo di bordini di finitura	€/mq	49,80
20) mensole con caratteristiche punto 16) ma di cm 3 spessore e cm 30 prof. complete di reggipiani necessari	€/ml	122,55
21) mensole in nobilitato (colori standard) sp cm 2 prof. cm 30 complete di reggipiani necessari	€/ml	118,00
22) mensole in nobilitato (colori standard) sp cm 2 prof. cm 30 complete di reggipiani necessari sagomate	€/ml	141,70
23) fornitura di controtelaio in pino di svezia sp. cm 2,5 largh cm 10 di dimensione massima cm 215 x 100	€/cad	22,00
24) Sostituzione telo avvolgibile compresa la fornitura del telo	€/cad.	102,00
25) Sostituzione telo avvolgibile esclusa la fornitura del telo (a carico dell'Azienda Ospedaliera e tagliato a misura)	€/cad	193,00
26) Sostituzione avvolgitore incassato compreso avvolgitore	€/cad	26,80
27) Sostituzione avvolgitore esterno compreso avvolgitore	€/cad	26,50
28) Sostituzione e fornitura di forcella lignea per rullo avvolgitore	€/cad	27,00
29) Sostituzione di cerniera a molla per armadietti	€/cad	27,40
33) Sostituzione di cerniera per mobiletto medicinali	€/cad	33,00
34) Sostituzione cerniera apertura 180°	€/cad	19,50
35) Sostituzione e fornitura serratura ad incasso per porte interne	€/cad	47,10
36) Sostituzione e fornitura serratura doppio quadro ad incasso (bagno)	€/cad	56,00
37) Sostituzione e fornitura di serratura per porte esterne	€/cad	85,00
30) Sostituzione e fornitura di cilindro per serratura tipo "yale"	€/cad	33,80
31) Fornitura e sostituzione di chiudiporta a molla tipo "yale" mis. media	€/cad	98,00
32) Fornitura e posa in opera di anta persiana in pino grezzo	€/mq	231,00
33) Fornitura in opera di anta finestra in pino grezzo	€/mq	199,00
34) Fornitura in opera di coprifili per porta, verniciati	€/mq	19,90
35) Fornitura in opera di porta interna in pino grezzo, compresa di coprifili, (serratura e maniglie computate a parte)	€/mq	310,00
36) Fornitura in opera di porta a soffietto in plastica completa in opera	€/mq	128,50
37) Fornitura in opera di zanzariera di tipo fisso con telaio in pino di Svezia e rete plastificata	€/mq	87,10
38) Fornitura in opera di strutture semplici quali scaffali e postazioni lavoro in laminato plastico sp cm 3 colori vari, bordi arrotondati completi di minuteria: al mq di sviluppo di materiale	€/mq	148,00

Come già indicato all'art. 6 del presente capitolato l'Elenco Prezzi posto a base di gara è quello delle Opere pubbliche Regione Piemonte edizione 2023 con la precisazione che il costo della manodopera sarà quello del contratto provinciale di lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'appalto maggiorata del 24,30 % per spese generali ed utili.

Sugli articoli di elenco si applicherà il ribasso offerto, mentre per le economie detto sconto si applicherà solamente sulla maggiorazione del 24,30% sopra indicata.

Alessandria, giugno 2023

Il sottoscritto _____ nella qualità di
_____ dichiara di aver acquisito perfetta

e particolareggiata conoscenza di tutte le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto e nel dettaglio delle modalità di erogazione dei lavori;

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni del Capitolato speciale d'Appalto di seguito elencate:

- **Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO**
- **Articolo 10 DURATA E TERMINI DEL CONTRATTO - PENALI PER RITARDO – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- **Articolo 16 DISCIPLINA ECONOMICA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA', TERMINI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Il Legale rappresentante o suo delegato
